

INDICE

PARTE I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
TITOLO I - Disposizioni preliminari	5
art. 1 Ambito di applicazione del Piano Cimiteriale	5
art. 2 Struttura del Piano Cimiteriale	5
art. 3 Finalità delle norme di attuazione e deroghe	6
art. 4 Modalità di interpretazione degli elaborati di piano e contrasti con altre disposizioni	6
art. 5 Riferimenti normativi	6
TITOLO II - Disposizioni attuative	8
art. 6 Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale.....	8
art. 7 Realizzazione degli interventi, equilibrio gestionale e monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Cimiteriale	8
art. 8 Concessioni a soggetti privati.....	9
art. 9 Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi.....	10
art. 10 Aree esterne al perimetro cimiteriale.....	10
art. 11 Zone di rispetto cimiteriale.....	10
art. 12 Disposizioni di natura geologica, idrogeologica e sismica	11
art. 13 Tutela del patrimonio edilizio d'interesse storico e architettonico	11
art. 14 Tutela del paesaggio	12
PARTE II	13
DISPOSIZIONI APPLICATIVE	13
TITOLO I - Disposizioni operative	15
art. 15 Sepolture	15
art. 16 Recinto cimiteriale, accessi e sorveglianza	16
art. 17 Accessibilità e percorsi	17
art. 18 Spazi per i riti di commiato e le cerimonie funebri.....	18
art. 19 Deposito mortuario	18
art. 20 Servizi igienici.....	18
art. 21 Arredo	19
art. 22 Elementi di pregio su tombe scadute	19
TITOLO II - Disposizioni gestionali	20
art. 23 Registro cimiteriale	20
art. 24 Numerazione delle sepolture	20
art. 25 Modalità di gestione delle sepolture	20
art. 26 Cerimonie funebri	21
art. 27 Rifiuti cimiteriali.....	21

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I - Disposizioni preliminari

art. 1 Ambito di applicazione del Piano Cimiteriale

Il Piano Cimiteriale comunale (di seguito P.C., *n.d.r.*), redatto ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", recependo le indicazioni della Circolare Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, nonché del Capo III° della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, si applica al cimitero comunale, nonché al relativo intorno che, per vicinanza o rapporto funzionale, ne è direttamente influenzato e coinvolto (aree d'accesso pedonale e carroia, aree di parcheggio, aree limitrofe destinate a verde pubblico e di mitigazione ambientale, aree di possibile futura espansione, ecc...) e che comunque è compreso all'interno della zona di rispetto cimiteriale.

Il Piano Cimiteriale costituisce lo strumento di programmazione e di pianificazione dei servizi cimiteriali comunali.

Per quanto non previsto dal P.C. deve essere rispettata la normativa nazionale e regionale vigente in materia.

art. 2 Struttura del Piano Cimiteriale

Il P.C. si compone di elaborati analitico-conoscitivi, progettuali e di programmazione gestionale, e di un elaborato regolamentare; è costituito da relazione con allegati studi geologici di dettaglio e schemi cronoprogrammatici di sintesi, tavole grafiche e dalle presenti norme di attuazione.

a – L'elaborazione analitico conoscitiva è restituita mediante elaborati grafici (tavole: 1 – Stato di fatto: individuazione cimitero; 2 – Stato di fatto: – Analisi zona di rispetto; 3 – Stato di fatto: evoluzione storica, zonizzazione) una relazione descrittiva dei servizi cimiteriali esistenti e delle loro problematiche e fabbisogni, dell'andamento demografico e delle sepolture, e gli studi geologici di dettaglio.

b - L'elaborazione progettuale e di programmazione gestionale è restituita mediante elaborati grafici (tavole: 4 – Progetto: Nuova zona di rispetto; 5 – Progetto: Zonizzazione), una relazione descrittiva delle previsioni progettuali d'intervento e di programmazione gestionale delle sepolture, le prescrizioni desunte dagli studi geologici di dettaglio, uno schema cronoprogrammatico di sintesi finale.

d – L'elaborazione regolamentare è restituita mediante le presenti norme di attuazione.

e– L'allegato studio geologico, stratigrafico ed idrogeologico specifico del sito cimiteriale, redatto dallo Studio associato di geologia applicata ed ambientale Bembo Zecchini, di Gargnano (Bs) fa parte integrante del Piano Cimiteriale.

art. 3 Finalità delle norme di attuazione e deroghe

Le presenti norme di attuazione completano le previsioni progettuali e programmatiche contenute nelle tavole grafiche di piano, nella relazione e negli schemi cronoprogrammatici di sintesi finale e possiedono la medesima efficacia obbligatoria.

Alle prescrizioni del piano sono ammesse deroghe per la realizzazione degli interventi edilizi descritti nell'art. 40 della Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, e successive modifiche e integrazioni.

art. 4 Modalità di interpretazione degli elaborati di piano e contrasti con altre disposizioni

Nel caso di discordanza tra le norme di attuazione e gli elaborati grafici, le prime prevarranno sulle indicazioni desumibili dai secondi; tra queste prevarranno le indicazioni contenute negli elaborati grafici di maggiore dettaglio.

Le misurazioni potranno essere desunte dagli elaborati grafici avvalendosi del rapporto di scala; le misurazioni eseguite sul campo sono comunque prevalenti.

Le previsioni del P.C. e le disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione integrano le previsioni e le disposizioni contenute nel Piano dei Servizi, che sono prevalenti e con cui comunque queste dovranno risultare coerenti.

Le presenti norme di attuazione integrano il Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale vigente e sostituiscono quanto in esso contenuto, che sia in contrasto con le stesse.

art. 5 Riferimenti normativi

Sono integralmente richiamate nelle presenti Norme di Attuazione leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria. In particolare, per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti norme, si fa riferimento e si richiamano:

- il Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- la Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- l'articolo 28 della Legge 1 agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";
- il Capo III° della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
- il Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2005, n. VII/20278 "Attuazione del Regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali, approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l'attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39, 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 40 comma 4";
- la Circolare della Giunta regionale – Direzione sanità del 30 maggio

2005, n. 21/SAN "*Indirizzi applicativi del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6*";

- il Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale, approvato dal Consiglio comunale di Roè Volciano con propria deliberazione 23 settembre 2005, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, nel 2008 e nel 2011.

TITOLO II - Disposizioni attuative

art. 6

Modalità di attuazione del Piano Cimiteriale

Ai sensi del Capo III° della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*”, il P.C. si attua attraverso interventi diretti, d’iniziativa pubblica o privata.

Ogni intervento è attuato nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni indicate negli elaborati grafici di piano, nella relazione, negli schemi cronoprogrammatici di sintesi e nelle presenti norme attuative.

La sua attuazione comporta in particolare:

il conforme uso delle aree, dei campi di sepoltura, delle costruzioni e dei manufatti esistenti e di progetto; l’elaborazione dei progetti attuativi di dettaglio, qualora la complessità degli interventi lo renda necessario; la conforme predisposizione e preparazione di campi di sepoltura e settori di tumulazione con riorganizzazione di quelli esistenti, laddove previsto; la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi pubblici o privati, su terreni in concessione; l’adeguamento e il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi; l’attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire la rotazione delle sepolture, come definite dal piano, nel rispetto delle vigenti norme e in base alle proiezioni statistiche illustrate nella relazione e negli schemi cronoprogrammatici di sintesi finale allegati; l’attuazione di specifici interventi di recupero degli immobili esistenti, con particolare attenzione per gli edifici tutelati o comunque qualificati di valore storico-architettonico e/o d’interesse paesaggistico, nonché di opere di risanamento e di adeguamento funzionale delle aree; l’esecuzione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche; il mantenimento delle superfici inerbite e l’arricchimento del verde con l’introduzione di essenze arboree e arbustive compatibili con la dignità dei luoghi; l’esecuzione di adeguati e costanti interventi di manutenzione delle aree e dei fabbricati da parte dell’Ente comunale e dei privati concessionari, secondo le rispettive competenze.

art. 7

Realizzazione degli interventi, equilibrio gestionale e monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Cimiteriale

L’attuazione degli interventi d’integrazione delle dotazioni dei servizi e di riqualificazione delle strutture previsti dal Piano cimiteriale, anche ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni normative, descritti nella relazione e negli elaborati grafici di progetto allegati, e l’applicazione degli indirizzi di pianificazione delle rotazioni delle sepolture (inumazioni e tumulazioni), approfonditamente illustrati nella relazione e riassuntivamente descritti negli schemi cronoprogrammatici di sintesi, costituiscono presupposto fondamentale per assicurare la prescritta qualità funzionale e l’equilibrio gestionale perseguito dallo strumento di programmazione.

L’attuazione degli interventi d’integrazione delle dotazioni dei servizi, finalizzati al rispetto delle vigenti disposizioni normative, dovrà avere priorità rispetto ad ogni altro intervento d’integrazione e riqualificazione delle strutture cimiteriali.

La progressiva esecuzione degli interventi edilizi d’integrazione e di riqualificazione del cimitero e la piena attuazione degli indirizzi gestionali previsti dal piano deve essere accertata dal Responsabile dell’Area tecnica e Gestione del territorio, che provvederà a redigere, ogni cinque an-

ni, un apposito rapporto analitico - Rapporto di monitoraggio – sull'esecuzione degli interventi d'integrazione delle dotazioni dei servizi e di riqualificazione delle strutture previsti dal Piano cimiteriale, anche ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni normative, e sull'equilibrio gestionale delle attività cimiteriali conseguito (rotazioni delle sepolture). Il Rapporto di monitoraggio dovrà essere trasmesso alla Giunta comunale, che ne prenderà atto ed eventualmente provvederà a proporre le necessarie disposizioni correttive mediante conseguenti varianti al Piano cimiteriale stesso.

Il Piano cimiteriale, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, dovrà comunque essere sottoposto a revisione ogni dieci anni e ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti degli elementi presi in esame dal piano stesso.

Al fine di promuovere un'efficace attuazione del presente Piano cimiteriale, il Responsabile dei Servizi amministrativi, di concerto con il Responsabile dell'Area tecnica e Gestione del territorio, dovrà provvedere a promuovere tutte le eventuali modificazioni del "*Regolamento di Polizia mortuaria e cimiteriale*" in vigore volte ad assicurare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, una corretta e completa raccolta dei dati e delle informazioni utili per il controllo della gestione corrente delle strutture cimiteriali (rotazioni delle sepolture) e per la redazione del prescritto rapporto quinquennale di monitoraggio per la Giunta comunale.

art. 8

Concessioni a soggetti privati

Le condizioni generali minime cui l'Ente comunale deve attenersi nella concessione a soggetti privati di aree o immobili, in genere, siti entro il perimetro delle strutture cimiteriali o nelle loro immediate adiacenze, condizioni necessarie ad assicurare il reale e funzionale svolgimento delle attività cui i servizi cimiteriali sono destinati, sono definite come segue:

a - la destinazione d'uso attribuita all'area e/o al fabbricato/manufatto, in cui è svolto il servizio, deve essere conforme alle destinazioni d'uso e alle previsioni contenute nel presente P.C.;

b – deve essere garantita la piena idoneità, funzionale e tecnica, dei fabbricati/manufatti e degli eventuali impianti alla destinazione d'uso cui gli stessi sono assegnati;

c - le modalità di gestione dell'area e/o del fabbricato/manufatto assegnato, deve essere tale da garantire la sicura e costante fruibilità dello stesso, la sua manutenzione e decoro;

d – devono essere fornite idonee garanzie all'Ente comunale riguardo al permanere, nell'area e/o nel fabbricato/manufatto assegnato, della funzione prevista dalle vigenti norme e della costante manutenzione dell'immobile; garanzie sia di tipo temporale sia qualitativo.

L'atto dovrà contenere in particolare:

- i requisiti di idoneità del soggetto privato alla realizzazione e/o gestione della struttura/servizio concessa;
- i tempi previsti per la realizzazione dell'opera e/o l'attivazione del servizio;
- la responsabilità nella gestione del servizio e/o per la manutenzione delle strutture;
- la durata dell'atto e le condizioni di rinnovo.

art. 9 Autorizzazione per l'esecuzione degli interventi

I provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione di opere edilizie all'interno delle aree cimiteriali, verranno assentiti dal Responsabile dell'Area tecnica e Gestione del territorio.

Per quanto espressamente previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; dalla relativa Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, nonché dal Capo III° della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e dal Regolamento reg. 9 novembre 2004, n. 6, e successive modifiche e integrazioni, dovrà essere acquisito il preventivo parere dell'Azienda Sanitaria Locale (di seguito A.S.L., *n.d.r.*).

Tutti gli interventi edilizi da eseguirsi su immobili qualificati bene culturale e/o in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, devono essere preventivamente autorizzati, secondo le modalità disciplinate dalle norme vigenti.

Per tutte le opere di manutenzione ordinaria, nonché per gli interventi straordinari di restauro di monumenti, cippi, lapidi, croci, ecc..., di competenza di privati concessionari, dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale; per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e/o ristrutturazione dei manufatti, dovranno essere acquisite le preventive autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme in materia

L'inizio dei lavori, relativo ad interventi di qualsivoglia natura ed entità, sia pubblici che privati, dovrà essere comunicato all'Ufficio tecnico comunale con un anticipo di almeno cinque giorni.

art. 10 Aree esterne al perimetro cimiteriale

A servizio delle strutture cimiteriali, nelle loro aree esterne, devono essere disponibili adeguati spazi adibiti al parcheggio degli automezzi e aree destinate al verde di arredo e/o al verde di mitigazione ambientale; il tutto dovrà concorrere a garantire una fascia di filtro tra l'ambito urbano circostante e il recinto cimiteriale.

In tali aree dovranno essere realizzati anche gli accessi alle strutture, per consentire un'idonea fruizione e utilizzazione degli spazi cimiteriali ai visitatori, agli addetti ai servizi funebri e agli addetti alle manutenzioni.

art. 11 Zone di rispetto cimiteriale

Nelle aree comprese entro le zone di rispetto cimiteriale non è consentita, ai sensi dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 "*Testo unico delle leggi sanitarie*" e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 8 del Reg. reg. 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, la costruzione di nuovi edifici, anche interrati; di locali tecnici e di serre; di attrezzature sportive, di parchi, giardini e parcheggi pubblici costituenti opere di urbanizzazione secondaria; è consentita la sola realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo o previsti nel presente Piano cimiteriale; è consentita anche la realizzazione di "*sale del commiato*", come definite dall'art. 42 del Regolamento reg. 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

I fabbricati esistenti all'interno delle zone di rispetto cimiteriale potranno

essere oggetto dei soli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, oltre all'eventuale ampliamento, nella percentuale massima del 10% (ai sensi del settimo comma dell'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265), e cambio di destinazione d'uso, se compatibili con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente.

Il Piano ha definito l'ampiezza della zona di rispetto del cimitero comunale, tenuto conto anche della possibile esigenza del loro futuro ampliamento, secondo le modalità di seguito descritte, che vengono assunte, nelle presenti norme di attuazione, con efficacia prescrittiva:

La zona di rispetto è delimitata da una linea distante m 50,00 misurata dal "*perimetro dell'area cimiteriale*", comprendente l'ipotesi di futuro ampliamento, come definito nell'allegata tav. 5.

art. 12

Disposizioni di natura geologica, idrogeologica e sismica

Tutti gli interventi in aree cimiteriali sono subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute nel documento "*Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio secondo i criteri e gli indirizzi dell'art.57 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12*", redatto da Studio di Geologia Applicata Dott. Geol. Michele e Antonio Conti nel luglio 2007, allegato al vigente strumento urbanistico generale. In particolare devono essere rispettate le disposizioni normative desumibili dalle tavole "*Carta di fattibilità*".

La verifica delle caratteristiche litologiche dei terreni d'inumazione presenti nei cimiteri comunali, compiuta dallo Studio associato di geologia applicata ed ambientale Bembo Zecchini, di Gargnano (Bs), la cui relazione fa parte integrante del Piano Cimiteriale, ha fornito specifiche indicazioni in merito alla necessità di operare una bonifica del terreno d'inumazione.

art. 13

Tutela del patrimonio edilizio d'interesse storico e architettonico

Il P.C. ha descritto, per il cimitero, l'evoluzione cronologica delle strutture esistenti, desunta dall'analisi delle mappe catastali e dei documenti raccolti negli uffici comunali (vedi allegata tav. 3). In conformità a detta elaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela del patrimonio edilizio esistente d'interesse storico e architettonico sono stati pertanto individuati gli edifici, alla data d'approvazione del piano, realizzati da oltre settant'anni; detti manufatti sono di conseguenza da qualificarsi come beni culturali sottoposti a tutela.

Per gli immobili qualificati bene culturale, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, identificati nella tav. 3 (stato di fatto - evoluzione storica e zonizzazione), allegata al Piano Cimiteriale, sono ammessi gli interventi edilizi previsti ai commi: a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 27 della L.r. n. 12/2005.

Per tali immobili l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere, anche di semplice manutenzione ordinaria, è subordinata a preventiva auto-

rizzazione del Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza.

Il mutamento di destinazione d'uso, anche senza opere edilizie, dei medesimi beni deve essere preventivamente comunicato alla stessa Soprintendenza, per la verifica di compatibilità prevista dall'art. 20 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004.

L'accidentale ritrovamento di reperti d'interesse archeologico, storico, architettonico e artistico, nel corso degli interventi edilizi, comporta l'interruzione dei lavori nell'area di rinvenimento e l'obbligo d'immediata segnalazione del ritrovamento al Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo posteriormente alla valutazione del ritrovamento da parte della Soprintendenza, che potrà impartire specifiche disposizioni per la conservazione e la salvaguardia dei reperti.

art. 14

Tutela del paesaggio

Le aree cimiteriali comunali e le loro adiacenze sono sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistica previste dal comma 1, lettera c) dell'art 142 del Decreto Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e successive modifiche e integrazioni, in forma parziale. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 146 del medesimo Decreto Lgs., i progetti delle opere edilizie, che vi si intendano eseguire e che interessino le aree tutelate, acquisito il parere della locale Commissione per il paesaggio, devono essere sottoposti al Ministero dei Beni culturali, attraverso la competente Soprintendenza, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia successivamente rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.

PARTE II
DISPOSIZIONI APPLICATIVE

TITOLO I - Disposizioni operative

art. 15

Sepulture

Nel cimitero di Roè Volciano sono previste le seguenti tipologie di sepolture:

Inumazioni:

il P.C. riserva appositi spazi, all'interno dei cimiteri, dedicati al seppellimento delle salme, denominati campi di sepoltura.

Per ciascun campo di sepoltura il P.C. ha individuato una disposizione regolare delle fosse, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia, che determina di conseguenza, all'interno delle aree, il numero e la disposizione delle inumazioni possibili.

La predisposizione dei campi d'inumazione dovrà essere preceduta da un'accurata bonifica del suolo con rimozione di bare o tracce di precedenti sepolture e, allo scopo di raggiungere i necessari requisiti di idoneità del terreno per l'inumazione dei cadaveri.

Nei campi d'inumazione, ogni fossa sarà contraddistinta da un apposito cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e identificato da un codice alfanumerico progressivo (codice ecografico semplice) assegnato, con le modalità indicate nel successivo art. 23. Sul cippo sarà applicata anche una targa, di materiale inalterabile, con l'indicazione del cognome e nome, data di nascita e data di morte del defunto.

A richiesta dei famigliari del defunto e a loro cura e spese, su ogni fossa d'inumazione potrà essere autorizzata dall'Ente comunale la posa di cordoli di pietra naturale e/o di monumenti decorativi, in sostituzione del previsto cippo. Tali elementi decorativi dovranno lasciare scoperta un'area pari ad almeno un terzo della fossa, al fine di non ostacolare il naturale processo di mineralizzazione del cadavere. I monumenti funebri, comprese eventuali sculture, non dovranno superare in altezza il cippo previsto dal vigente Regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale.

Tumulazioni in loculo:

il P.C. riserva appositi spazi dedicati alla tumulazione delle salme in nicchie murate (loculi). Ogni loculo dovrà essere realizzato in modo tale che la movimentazione di ciascun feretro possa avvenire senza la movimentazione di un'altra bara.

Anche qualora i loculi esistenti non siano dimensionalmente conformi alle prescrizioni normative vigenti e laddove non sia espressamente prevista dal piano una loro riconversione per diverso utilizzo dei manufatti, alla scadenza delle concessioni in atto può essere consentita la loro riassegnazione e un nuovo utilizzo per la tumulazione, purché gli stessi abbiano larghezza, altezza e profondità compatibili con la dimensione corrente delle bare, si trovino in buone condizioni costruttive, siano privi di crepe o cedimenti ed abbiano il piano di appoggio del feretro inclinato verso la parete di fondo del loculo.

Tombe di famiglia:

il P.C. riserva appositi spazi destinati a complessi unitari di tumulazioni e/o inumazioni, solitamente per feretri, ma anche per la collocazione di urne cinerarie, cassette per resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, il cui utilizzo può avvenire in maniera esclusiva da parte dei soggetti concessionari e dei loro aventi diritto.

La concessione degli spazi nelle strutture cimiteriali, adibiti a tale tipologia di sepolture, sarà effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in

materia di concessione a privati di beni immobili pubblici e secondo i criteri contenuti nel vigente Regolamento di polizia mortuaria

Talune tombe di famiglia sono caratterizzate dalla presenza di spazi privati delimitati destinati al raccoglimento dei dolenti, che possono essere anche chiusi all'accesso indistinto di terzi; tale tipologia è definita "cappella di famiglia". E' consentito che la "cappella di famiglia" venga talora utilizzata da due distinti gruppi famigliari; le sepolture dovranno però essere collocate in modo da assicurare la differenziazione tra le due famiglie.

Per la durata del periodo di concessione il concessionario è tenuto al costante mantenimento del decoro e alla manutenzione della struttura affidatagli, anche attraverso interventi di restauro e/o ristrutturazione dei manufatti, nel rispetto di tempi e delle modalità indicate al precedente art. 9 e prescritte dalle vigenti norme in materia.

Ossari e cinerari:

il P.C. riserva appositi spazi dedicati a loculi, di dimensioni più contenute, destinati al contenimento di cassette di resti ossei provenienti da esumazioni ed estumulazioni o di urne cinerarie per le ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri o di cassette contenenti esiti di fenomeni cadaverici; le dimensioni di detti loculi dovranno rispettare le prescrizioni del vigente Regolamento regionale n. 6/2004.

Ossari comuni e cinerari comuni:

il P.C. riserva spazi ipogei nel quale depositare, in maniera indistinta, le ossa rinvenute in area cimiteriale in occasione di esumazioni e di estumulazioni ordinarie e/o le ceneri dei defunti provenienti dalla cremazione di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici.

All'interno di queste aree sono raccolti anche reperti cadaverici provenienti da aree esterne al perimetro cimiteriale, il cui trasporto e conservazione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme in materia e delle indicazioni contenute nel Regolamento di polizia mortuaria.

Periodicamente, per far spazio ai nuovi depositi, le ossa contenute nell'ossario comune saranno calcinate in crematorio e successivamente le ceneri depositate nell'ossario comune o disperse.

Giardino delle rimembranze:

il P.C. riserva apposito spazio da destinare alla dispersione delle ceneri provenienti dalla cremazione di cadaveri, nel rispetto del vigente Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni. Tale area dovrà essere oggetto d'attenta progettazione al fine di garantire un'elevata qualità architettonica e di decoro.

In alternativa, a seguito di esplicita richiesta, le ceneri del defunto possono essere collocate in un'urna ed affidate ai familiari, che provvederanno a conservarle al di fuori del cimitero. In ogni caso sono prevalenti le disposizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6 e successive modifiche e integrazioni.

art. 16

Recinto cimiteriale, accessi e sorveglianza

I cimiteri comunali devono essere completamente delimitati dal recinto cimiteriale.

Tale recinto deve garantire l'inviolabilità degli spazi cimiteriali e in tal senso deve disporre di un'altezza minima pari a m 2,00, misurata dalla quota naturale o artificiale del terreno esterno; potrà risultare costituito da strutture edilizie (edifici, manufatti, sepolture, ecc...), da muri soprastati da recinzioni metalliche ovvero da murature a tutta altezza.

Il P.C. individua, lungo il recinto cimiteriale, gli accessi ad uso del pubbli-

co e per servizio, in modo da facilitare il raggiungimento delle singole parti della struttura da parte dei visitatori e degli operatori cimiteriali.

L'accessibilità sarà garantita attraverso la formazione d'ingressi carrai (necessari per l'accesso dei mezzi funebri e per quelli della manutenzione) e pedonali (per l'accesso dei visitatori e dei dolenti).

Gli accessi potranno disporre di un sistema automatizzato, dotato di idonea segnalazione acustica, per la chiusura giornaliera della struttura cimiteriale; dovrà comunque essere sempre previsto un sistema di apertura di sicurezza interna, atto a garantire l'uscita ai visitatori che si fossero attardati oltre l'orario di apertura.

A fianco dell'ingresso principale potrà essere collocato un locale per il servizio di vigilanza/custodia, idoneo a garantire la migliore sicurezza all'interno degli spazi cimiteriali.

art. 17

Accessibilità e percorsi

Tutti gli ingressi pedonali e gli spazi interni del cimitero, accessibili ai visitatori, dovranno essere organizzati in modo tale da garantire la massima percorribilità e fruibilità, assicurare la durabilità delle opere e un'adeguata qualità percettiva e decoro.

La manutenzione dei percorsi dovrà essere particolarmente attenta e costante; la loro integrazione e riqualificazione dovrà avvenire nel rispetto degli indirizzi progettuali impartiti negli elaborati del P.C. ed essere finalizzata, soprattutto, a garantire l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali vigenti. Per tale ragione le pavimentazioni dovranno possedere adeguata qualità, unitarietà nella scelta dei materiali, dei formati e delle modalità di posa e coerenza con il contesto, risultare antisdrucchiolevoli, non presentare ostacoli e limitazioni al transito, nonchè integrarsi correttamente con gli spazi destinati al verde d'arredo e in genere alle funzioni tipiche degli spazi cimiteriali (campi d'inumazione, loculi, ossari, cinerari, tombe di famiglia, ecc...).

art. 18 Spazi per i riti di commiato e le cerimonie funebri

Nel cimitero comunale gli spazi destinati alle cerimonie funebri devono essere realizzati e mantenuti con modalità tali da assicurare, con adeguato decoro e raccoglimento, la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre in ossequio della volontà del defunto e dei suoi familiari e pertanto, anche nel rispetto dell'art. 68 della Legge reg. 30 dicembre 2009, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, devono risultare idonei anche per la celebrazione di funerali civili e di funerali di defunti di confessione religiosa diversa da quella cattolica.

art. 19 Deposito mortuario

Il deposito mortuario, per l'eventuale sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione è presente ed individuato nella tavola 3 allegata.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, il deposito mortuario deve essere dotato di acqua corrente da acquedotto comunale, illuminazione e sistemi naturali o artificiali finalizzati ad ottenere un adeguato ricambio d'aria e abbattimenti degli odori. Le pareti del locale devono essere rivestite di materiale impermeabile e lavabile e il pavimento deve essere liscio, lavabile, impermeabile e con un'inclinazione sufficiente per garantire l'ottimale scolo delle acque di lavaggio. L'allontanamento e lo scarico di tali acque dovrà avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue.

art. 20 Servizi igienici

Il cimitero deve essere dotato di servizi igienici a disposizione degli utenti e per gli operatori cimiteriali. Di detti servizi igienici almeno un vano dovrà essere idoneo per l'uso dei disabili.

I servizi igienici dovranno essere collocati in posizione appartata, anche se comunque facilmente raggiungibile, e adeguatamente segnalati.

art. 21

Arredo

Il cimitero comunale è dotato di un adeguato numero di prese d'acqua, rastrelliere porta annaffiatori, contenitori dei rifiuti, attrezzature per la pulizia delle superfici pavimentate, ecc... Tutte le dotazioni elencate devono essere mantenute in efficienza e distribuite in maniera idonea a favorire la più efficace manutenzione delle sepolture e dei relativi arredi.

Il P.C. prevede anche la predisposizione di aree per la sosta, attrezzate con un sufficiente numero di sedute.

La scelta e la disposizione degli arredi dovrà assicurare al luogo un adeguato decoro.

art. 22

Elementi di pregio su tombe scadute

Elementi di pregio presenti su tombe, anche ad inumazione, scadute o non confermate, dovranno essere rimossi con perizia e ricollocati in altro luogo del cimitero a cura e spese del Comune, salvo che gli stessi non vengano richiesti e riscattati con versamento del corrispettivo che verrà specificatamente definito, da parte dei congiunti o dei diretti discendenti del/dei defunto/i sepolto/i.

TITOLO II - Disposizioni gestionali

art. 23

Registro cimiteriale

La formazione e la tenuta del registro delle sepolture dovrà avvenire preferibilmente mediante l'utilizzo di adeguati strumenti informatici (programma gestionale), per consentire il continuo aggiornamento dei dati, nonché dei contratti stipulati con gli utenti.

Il registro deve essere conservato ed aggiornato a cura del Responsabile dell'Area tecnica e Gestione del territorio o del Gestore delle strutture cimiteriali e i dati periodicamente trasmessi, in formato digitale, al Servizio demografico comunale.

Il "programma gestionale" dovrà essere scelto di concerto con il Responsabile dell'Area dei Sistemi Informativi e dei Servizi Culturali e Scolastici e dovrà consentire la sicura archiviazione e la possibilità di un periodico recupero di tutti i dati e delle informazioni necessarie per la redazione del "Rapporto di monitoraggio" quinquennale, previsto al precedente art. 7, e l'aggiornamento decennale del P.C., nonché per l'elaborazione dei futuri piani cimiteriali; pertanto detto "programma gestionale" dovrà essere aggiornabile per poter recepire ogni futura modifica delle disposizioni normative in materia. Il "programma gestionale" dovrà inoltre prevedere la possibilità di inserire un codice alfanumerico (codice ecografico semplice), che consenta l'individuazione univoca e georeferenziata di ciascuna sepoltura, allo scopo di poter eventualmente predisporre un "Sistema Informativo Territoriale" per il cimitero di Roè Volciano..

art. 24

Numerazione delle sepolture

Ogni sepoltura, indipendentemente dalla sua tipologia (inumazione, tumulazione ecc...), dovrà essere identificata con apposito codice alfanumerico progressivo. La composizione di tale codice sarà definita con apposita determinazione del Responsabile dell'Area tecnica e Gestione del territorio; il codice dovrà essere utilizzato dal "programma gestionale" dei cimiteri come "codice ecografico semplice" di ciascuna sepoltura. Le sepolture e gli spogli dovranno avvenire nel rigoroso rispetto della numerazione attribuita.

art. 25

Modalità di gestione delle sepolture

Il P.C., nella relazione, negli elaborati grafici di progetto e mediante gli schemi cronoprogrammatici di sintesi allegati, nel rispetto comunque di tutti i contratti di concessione già sottoscritti con gli utenti, fornisce le indicazioni necessarie per programmare la quantità di esumazioni e di esumolazioni da effettuare per ciascun anno di sua validità, allo scopo di consentire una corretta realizzazione delle singole inumazioni e gestione degli spazi di sepoltura e al fine di garantire un elevato livello qualitativo al servizio cimiteriale fornito alla cittadinanza.

Il rispetto delle indicazioni programmatiche contenute nel P.C., per quanto attiene agli spogli e alla rotazione delle sepolture in genere, risulta pertanto necessario per assicurare la qualità funzionale e l'equilibrio gestionale perseguito dal presente strumento di programmazione; fatta comunque salva la prescritta verifica quinquennale (Rapporto di monitoraggio) e l'aggiornamento decennale del piano, che potrà prevedere un adeguamento e un aggiornamento di tali determinazioni presuntive.

art. 26 **Cerimonie funebri**

Il P.C. prevede specifici varchi d'accesso per il corteo funebre, nonché appositi spazi per lo svolgimento delle diverse cerimonie di commiato all'interno del recinto cimiteriale. L'accesso delle salme dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente e la documentazione prevista dovrà essere allegata, in formato digitale, ai dati immessi nel "programma gestionale".

art. 27 **Rifiuti cimiteriali**

Il DPR n.254, 15 luglio 2003, *Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002 n.179*, dà indicazioni specifiche in merito alla modalità di trattamento dei rifiuti cimiteriali.

Vengono definiti tali, con riferimento all'art.2, commi e, f, del citato DPR, i residui risultanti dalle esumazioni e dalle estumulazioni: assi e resti delle casse, avanzi di indumenti e imbottiture, resti non mortali di elementi biodegradabili, resti metallici, materiali lapidei ed inerti, terre di scavo e materiali di risulta da lavori edilizi effettuati su opere cimiteriali.

Per questi rifiuti la legge prescrive la raccolta separata rispetto agli altri rifiuti urbani e lo smaltimento, differenziato o meno, in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22.

Nella struttura cimiteriale esistente non è possibile individuare uno spazio attrezzato e dedicato al deposito di rifiuti cimiteriali.

Per questo motivo, l'operatore cimiteriale comunale o l'ente gestore sono tenuti ad organizzare i lavori all'interno della struttura in modo che, contestualmente allo svolgimento degli stessi, sia possibile allontanare i rifiuti di risulta e provvedere allo smaltimento secondo le corrette modalità definite dalle norme su citate.